



COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 - 41021 Fanano (MO)

www.comune.fanano.mo.it

AREA – TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - VIA ABA'

1) OGGETTO E FINALITA' DELLA GESTIONE

Il contratto prevede la concessione della gestione della Piscina Comunale, ubicata in via Abà, con relativi servizi ed impianti annessi, comprensiva di un'attività di somministrazione bevande e alimenti legata esclusivamente alla gestione dell'impianto .

Rientrano nell'oggetto della gestione anche tutte le attrezzature fisse e mobili, compreso l'arredamento di proprietà comunale, attualmente ubicate all'interno della struttura sopradescritta, nello stato di consistenza in cui si trovano.

Detto impianto è da ritenersi completo in tutte le sue parti accessorie come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate che mettono in risalto tutta l'area che sarà da ritenersi soggetta alla presente gestione.

L'affidamento si configura quale "appalto di servizi" con prevalenza economica e funzionale dell'attività di servizi ai sensi dell'art.35 D.Lgs.50/2016, in quanto avente ad oggetto principale il "servizio di gestione impianto sportivo" Cpv n.92610000-0.

Per quanto non previsto nei seguenti articoli del presente capitolato d'oneri, si fa riferimento al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 02.10.2015) ed a quanto prevedono le leggi vigenti in materia.

2) PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

L'affidatario assume la gestione dell'impianto sportivo in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all'affidatario che lo prende in consegna.

All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali/eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile l'affidatario.

Il verbale di consistenza degli impianti sportivi vengono aggiornati nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dai successivi artt. 8 e .9.

Alla scadenza dell'appalto gli impianti sportivi dovranno essere lasciati liberi da attrezzature e cose di proprietà dell'affidatario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di consistenza, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'affidatario. L'affidatario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

3) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti sportivi.

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un massimo di 6 mesi.

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Fanano qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

4) FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive, ricreative e sociali che il Comune persegue.

L'affidamento riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento della piscina comunale, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo.

L'impianto sportivo è destinato all'uso di tutti gli enti, sodalizi, gruppi sportivi del comune. L'uso da parte di singoli privati avviene in reazione alle discipline praticabili nell'impianto sportivo. Non sono consentite manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione o richiesta dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle leggi in vigore al riguardo. Quest'ultima, comunque, si riserva il diritto di consentire, nell'impianto sportivo, lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, che comunque non compromettano il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dalla concessionaria.

5) USO DELLA STRUTTURA

L'affidatario è tenuto alla corretta gestione della piscina e a dare tempestiva segnalazione al Servizio Lavori Pubblici di eventuali disfunzioni o malfunzionamenti delle attrezzature e/o impianti a servizio della medesima. L'affidatario deve rispondere di eventuali danneggiamenti arrecati alla struttura ed ai beni di proprietà comunale.

Lo stoccaggio ed il deposito di forniture, contenitori e rifiuti vari sono vietati negli spazi esterni e sono consentiti negli spazi concessi in uso, in linea con le normative vigenti e secondo i metodi della raccolta differenziata.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture e impianto sportivo, iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianto sportivo alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

6) INVESTIMENTI DELL’AFFIDATARIO (INTERVENTI DI INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA)

L'affidatario, potrà in sede di offerta impegnarsi a realizzare investimenti, a sua cura e spese, quali acquisto di attrezzature e/o interventi di miglioramento delle struttura, innovazione e/o miglioramento e/o riqualificazione energetica.

Gli interventi dovranno essere descritti nel “Piano degli investimenti” offerto in sede di gara e dovranno essere realizzati nel rispetto del crono programma allegato al piano degli investimenti medesimo.

La mancata o errata effettuazione di detti interventi proposti in sede di offerta, potrà comportare la risoluzione del contratto.

7) MIGLIORIE EFFETTUATE DALL’AFFIDATARIO

Eventuali migliorie, eccedenti i progetti di intervento presentati in sede di gara, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso, potranno essere realizzate direttamente dal concessionario previo accordo con l'Amministrazione Comunale da approvarsi da parte dell'organo competente nel prioritario rispetto delle pertinenti norme procedurali. Le parti potranno inoltre accordarsi per effettuare investimenti congiunti definendo ritualmente diritti ed obblighi reciproci, modalità e tempi di esecuzione, riparto della spesa.

In mancanza degli accordo debitamente formalizzati di cui al punto precedente nulla sarà dovuto al concessionario per le migliorie da esso apportate all'impianto. Sarà anzi diritto del concedente ottenere la riduzione in pristino quando giudichi gli interventi inopportuni o inadeguati.

Le migliorie “scorporabili” (intendendosi per tali ciò che è asportabile senza arrecare danni o malfunzionamenti) realizzate e gli arredi ed attrezzature acquistati a cura e spese del gestore rimangono di sua proprietà; al termine del rapporto saranno rimosse salvo che il Comune decida di acquisirle a prezzo da concordare. Sono escluse dalla disciplina di cui sopra gli investimenti realizzati dal concessionario in esecuzione dell'offerta presentata in sede di gara.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e delle strutture oggetto del presente appalto, senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'affidatario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario stesso.

8) INAGIBILITA' CONSEGUENTE A LAVORI

L'Amministrazione comunale, in qualunque momento e con preavviso di giorni 30 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amministrazione comunale, la struttura dovesse essere resa e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'affidatario.

9) ENTRATE A FAVORE DELL'AFFIDATARIO

L'affidamento prevede che l'affidatario si faccia carico della conduzione dell'impianto sportivo, introitando e praticando nei confronti degli utenti i prezzi e tariffe, concordate con l'Amministrazione Comunale, di cui al successivo art.11.

Sono inoltre di spettanza dell'affidatario:

- proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti, secondo quanto previsto al successivo art. 17;
- contributi per la gestione dell'impianto, corrisposti da altre Amministrazioni/enti;
- tutte le altre entrate derivanti da attività complementari e straordinarie compatibili.

10) CANONE - CORRISPETTIVO DI GESTIONE (IMPORTO A BASE DI GARA)- MODALITA' DI PAGAMENTO

L'affidatario corrisponderà per ogni anno di gestione al Comune in due rate semestrali anticipate € 2.000,00 (duemila/00) più IVA ed aumento d'asta offerto.

11) TARIFFE

Le tariffe da applicare, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente concedente previa proposta tariffaria approvata dal competente organo comunale.

Il gestore può riservarsi di chiedere una revisione delle tariffe durante il corso della concessione qualora esse risultassero antieconomiche.

La riscossione delle tariffe è effettuata dall'Affidatario. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

12) ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione della piscina, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare l'affidatario si impegna:

- a) ad effettuare la manutenzione della struttura secondo quanto previsto dal successivo art.13;
- b) ad effettuare la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo (strutture, locali, impianti, servizi igienici, arredi, vetrate ed infissi nulla escluso), sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive,
- c) provvedere alla potatura delle piante ed espurgo delle fosse biologiche;
- d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;
- e) a farsi carico dei consumi di energia elettrica, gas, acqua e di eventuale utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla consegna delle strutture e degli impianti;
- f) a provvedere alla volturazione, a nome dell'affidatario, di tutte le utenze (acqua, luce, gas) entro 60 giorni dall'affidamento;
- g) a garantire il servizio di salvataggio a norma dell'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.
- h) all'apertura, chiusura e custodia della struttura nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- i) a dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S.- D. Lgs.81/08, all'Ufficio comunale competente del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa);
- j) ad informare gli utilizzatori della struttura delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni.
- k) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'affidatario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. L'Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- l) alla tenuta in perfetta efficienza dei dispositivi di pronto soccorso presenti e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, nonché di personale qualificato al primo soccorso.
- m) a provvedere alla manutenzione dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);
- n) a garantire l'accesso all'impianto sportivo al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive e al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;
- o) all'effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- p) a garantire il servizio di sorveglianza e vigilanza finalizzato ad un corretto utilizzo dell'impianto (impedendo l'accesso alla struttura a persone non autorizzate);

Il gestore si impegna alla massima valorizzazione dell'impianto e promozione dello sport in esso praticato ed in particolare si impegna a:

- 1) Garantire l'apertura della struttura sportiva al pubblico ed alle società sportive tutti i giorni della settimana, per almeno 8 ore giornaliere durante la stagione estiva;
- 2) Professionalizzare la gestione al fine di creare pacchetti per turisti e residenti e organizzare corsi
- 3) Provvedere a riqualificare la struttura dal punto di vista strutturale in modo che espliciti il massimo potenziale sia dal punto di vista funzionale che estetico, in particolare provvedendo ad interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a risistemare funzionalmente gli spazi aperti al pubblico con adeguati arredi da esterni.
- 4) Organizzare manifestazioni aventi contenuti sportivi con gli orari concordati con il Comune fatte salve le finalità anche turistiche della struttura medesima;
- 5) Il gestore è obbligato, su richiesta del Comune, a consentire:
 - a) l'uso della piscina per attività parascolastiche estive (centri estivi) con tariffe scontate del 50%;
 - b) l'ingresso gratuito per i portatori d'handicap
 - c) sconto, per la 3° età, del 30% sulla tariffa
- 6) Organizzare obbligatoriamente le seguenti iniziative:
 - a) corsi di acquagym gratuiti
 - b) corsi di nuoto settimanali
 - c) corsi rivolti alla 3° età

La gestione della piscina, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta tecnica in sede di gara: infatti, poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta complessivamente ed economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto contenuto nell'offerta tecnica ed economica, costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per l'affidatario nell'esecuzione del servizio.

L'Affidatario dovrà altresì :

- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici.
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro, gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione .

Sono inoltre a carico del gestore le spese per l'arredo della piscina. (sdrai, ombrelloni, giochi, ecc.) e del chiosco per la somministrazione di bevande ed alimenti (Sarà necessario per tale attività l'autorizzazione dell'Amministrazione)

13) MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA PER LA DURATA DEL CONTRATTO

Obblighi generali di manutenzione

Durante tutto il periodo di validità del contratto, l'Affidatario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria, programmata necessari per assicurare il buon funzionamento degli impianti sportivi nel rispetto rigoroso delle normative tecniche e igienicosanitarie vigenti.

L'Affidatario deve provvedere in ogni caso, a propria cura e spese, nel corso dell'intero contratto alla pulizia periodica degli ambienti, al mantenimento in buone condizioni di conservazione e in regolare e completo funzionamento di tutti i componenti (es. parti edili, impiantistica, coperture, ecc. nulla escluso);

Sono da intendersi come opere di manutenzione straordinaria:

- a) Riparazione eventuali rotture nelle pavimentazioni interne ed esterne, e rivestimenti nei locali spogliatoi o servizi igienici;
- b) Riparazione a rotture eventuali nelle fognature e fosse di decantazione;
- c) Riparazione di rotture eventuali all'impianto idrico, tubazioni, con esclusione di sanitari e cassette w.c.;
- d) Riparazione impianto elettrico relativamente a sostituzione di cavi bruciati esclusi eventuali danni provocati da cattiva gestione;

Le opere non previste nell'elenco di cui sopra sono da intendersi di manutenzione ordinaria e quindi completamente a carico del gestore.

Le opere di manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne il caso in cui venga accertato che gli interventi siano determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria.

In ogni caso, qualora si verificassero inconvenienti non previsti o prevedibili sarà compito del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune verificare le cause e stabilire se possono rientrare in opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

14) PRESTAZIONI DI TERZI PER ESECUZIONE DI SERVIZI

Per la conduzione dell'impianto l'affidatario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per quanto riguarda le attività accessorie rispetto a quella di gestione dell'impianto sportivo. In caso intenda avvalersi di prestazioni di terzi, l'affidatario dovrà presentare apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale, corredandola di tutti i dati dell'operatore economico e della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio.

In tal caso l'affidatario rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'opera e delle prestazioni sub-affidate. L'affidatario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'operatore economico affidatario dei servizi, in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

15) ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire tutta la possibile collaborazione attraverso i propri Servizi nella fase di funzionamento della struttura e di programmazione delle attività, di comunicazione delle iniziative, di raccordo tra l'affidatario e la realtà locale.

16) VERIFICHE E CONTROLLI

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianto sportivo e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

L'Amministrazione svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità dei servizi oggetto del presente contratto, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard

prestazionali ed organizzativi definiti.

17) PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

Ogni forma di pubblicità all'interno della piscina, oggetto del presente contratto, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge.

L'affidatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianto sportivo. Gli oneri conseguenti sono a carico del affidatario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

L'affidatario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere un'adunata superiore a quella di cui al presente rapporto.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose. L'affidatario può acquisire sponsorizzazioni in ordine alle attività ed alle iniziative realizzate in esecuzione delle attività inerenti la gestione della struttura oggetto del presente contratto.

18) ESCLUSIONE DI SUB CONCESSIONE E DI CESSIONE

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione totale, della convenzione da parte del gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

19) CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge.

20) OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il gestore sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto di affidamento e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da

personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Il gestore manleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o dalla conduzione del complesso sportivo e delle attrezzature, sia fisse che mobili, in esso presenti;
- dallo svolgimento di attività all'interno del complesso sportivo;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza del gestore a termini del presente capitolato.

Il gestore stesso, pertanto, si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, comprese le eventuali proroghe tecniche, con primaria compagnia assicuratrice **un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (RCO)** riferito specificamente alla gestione degli impianti e degli spazi oggetto del presente bando, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima. Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:

- Massimali non inferiore rispettivamente a:
 - **€ 3.000.000,00** per sinistro;
 - **€ 2.000.000,00** per persona;
 - **€ 1.000.000,00** per danni a cose;
- L'estensione del novero dei terzi a:
 - Titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - Professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - Stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
- Le seguenti estensioni:
 - alla R.C. derivante da conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
 - alla R.C. per danni a cose in consegna e/o custodia, purché non verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario;
 - alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero detenute dai medesimi;
 - alla R.C. dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
 - alla R.C. per danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.);

- alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- alla RCO relativamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia delle anzidette polizze dovrà essere depositata – prima dell'inizio del servizio – presso l'Ufficio richiedente dell'Amministrazione. Al fine di comprovare l'efficacia delle coperture senza soluzione di continuità, il gestore si impegna a produrre – a semplice richiesta del Comune – copia del titolo quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza, comprese eventuali proroghe.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa intendendosi l'Amministrazione comunale comunque manlevata da ogni onere e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Il gestore si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o da altri soggetti utilizzatori.

Gli utilizzatori - organizzati o singoli - delle strutture oggetto del presente bando di gestione, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di polizze assicurative per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo delle strutture concesse, inteso che in alcun caso il Comune potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:

- arbitrario abbandono, da parte del affidatario, della struttura;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso dell'impianto sportivo;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria straordinaria necessarie oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;

- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessaderivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personaleutilizzato.
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali.
- la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato
- lo svolgimento di attività che siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all'esercizio dall'Amministrazione Comunale;
- in caso di cessazione dell'attività o in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo o di fallimento a carico dell'aggiudicatario.
- Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni; oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio;
- E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

22) RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale può recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'affidatario con raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
- b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzative/gestionali dei servizi interessati all'affidamento, adottate dall'Amministrazione.

23) RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno

risarcimento dei danni subiti.

Sarà, inoltre, addebitata all'aggiudicatario a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

24) COMPETENZA E CONTROVERSIE

Il direttore dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Modena.

25) SPESE STIPULAZIONE CONTRATTO ED ONERI ACCESSORI

Tutte le spese relative al contratto che sarà stipulato nella forma di scrittura privata, e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico dell'affidatario.

26) ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell'Amministrazione comunale.

27) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Fanano.

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica comune@cert.comune.fanano.mo.it i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento per l'affidamento della gestione della piscina comunale sita in Via Abà e per l'eventuale successiva sottoscrizione della convenzione di gestione e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

f) i dati personali di coloro che partecipano al presente procedimento per l'affidamento

della gestione della piscina comunale sita in Via Abà verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi al soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo saranno conservati per il periodo di durata della convenzione di gestione. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: – di accesso ai dati personali; – di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; – di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; – alla portabilità dei dati, ove previsto; – di opporsi al trattamento; – di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.